

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 luglio 2017)

INDICE

CONSIGLIO: sulla gestione dei rifiuti in Campania da parte dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di Napoli (4-02215) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	Pag. 6851	sul completamento della superstrada Pedemontana veneta (4-07309) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	6867
CONTE, DALLA TOR: sulla nomina del presidente del parco delle Dolomiti bellunesi (4-07647) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6854	DONNO ed altri: sulla realizzazione di un albergo di lusso al posto dell'ex centro di accoglienza temporanea di San Foca (Lecce) (4-06579) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6869
DE PETRIS: sulle regole per le ispezioni e le spedizioni dei rifiuti (4-06909) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6856	PEZZOPANE ed altri: sui danni e i disagi provocati dal maltempo in Abruzzo a gennaio 2017 (4-06863) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	6872
DE POLI: su iniziative per alleviare gli effetti della siccità in agricoltura (4-05019) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6861	TAVERNA ed altri: sull'utilizzo della discarica sita in località Falcognana (Roma) e sulle relative procedure di valutazione di impatto ambientale (4-01350) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>) (Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 77 del 18 marzo 2015.)	6875
sulla ristrutturazione della strada statale Alemagna (4-05990) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	6864		

CONSIGLIO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

organi di stampa della Campania di questi ultimi giorni sostengono come 26 Comuni della provincia di Napoli, in occasione di un incontro convocato a Torre del Greco per la sottoscrizione della convenzione per la costituzione dell'ambito territoriale ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti, abbiano richiesto il rinvio della legge regionale che disciplina per le amministrazioni locali riunite in ATO la gestione del ciclo dei rifiuti, minacciando altresì di impugnare lo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale;

gli ATO sono stati individuati dalla Regione Campania la quale ha pubblicato lo schema tipo sul Bollettino ufficiale del 7 aprile 2014 e sono stati introdotti dalla legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2014 la quale ha previsto "l'associazione obbligatoria dei Comuni all'interno di convenzioni per la gestione dei servizi all'interno di ambiti territoriali ottimali, sistemi territoriali operativi e conferenze d'ambito";

con la nuova normativa la gestione dei rifiuti si adegua alle disposizioni della Comunità europea garantendo prima di tutto la forma associata dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, avvio commercializzazione e gestione degli impianti di trattamento e riciclo;

secondo i 26 sindaci è tuttavia necessario ridefinire gli ambiti territoriali, previsti in tutte le province campane, essendo questi eccessivamente estesi e che così come ora sono stati disegnati porterebbero inevitabilmente all'aumento delle spese e quindi delle tariffe: si renderebbe quindi più opportuno creare ambiti più piccoli;

stando alle informazioni, inoltre, apparse a mezzo stampa, gli stessi sindaci sarebbero pronti ad impugnare l'atto deliberativo dal momento che questo non consente la valorizzazione delle realtà più efficienti;

la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha adottato la deliberazione del 20 gennaio 2014 n. 12/2014 nel quale analizza la situazione finanziaria del Comune di Napoli alla luce della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale *ex* articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000;

secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti si continua a non pagare le multe e le tasse sui rifiuti, imponendo così un'ulteriore verifica del bilancio cittadino da parte dei giudici, non convinti dall'intervento del Comune, il quale si è ostinato negli ultimi anni a inserire in bilancio crediti che risalivano addirittura al 1993, pur di «ripiantare», in modo artificioso, i conti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, anche alla luce delle criticità emerse a più riprese sulla gestione dei rifiuti in Campania, chiarire la situazione precisando altresì se la norma contestata risponda in pieno ai principi di responsabilità dei territori;

se non ritenga opportuno precisare quali possono essere i rischi per il sistema di gestione dei rifiuti del territorio coinvolto soprattutto in termini di eventuali disservizi ovvero ritardi nello smaltimento dei rifiuti;

se il Governo intenda adottare iniziative, anche legislative, finalizzate a superare tali criticità, anche attraverso il sostegno finanziario al bilancio di enti comunali, come il Comune di Napoli, dove la gestione dei rifiuti sta creando evidenti problemi finanziari.

(4-02215)

(15 maggio 2014)

RISPOSTA. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare l'articolo 200, dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dal piano regionale e deve ispirarsi, tra gli altri, ai seguenti criteri: superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; ricognizione di impianti di gestione dei rifiuti già realizzati e funzionanti. Pertanto, la principale finalità della legislazione nazionale di settore è il superamento della frammentazione gestionale, da conseguire attraverso una gestione unitaria che abbia riguardo a fattori fisici, demografici, tecnici e di ripartizione politico-amministrativa e che si concili con l'autosufficienza nello smaltimento, da realizzare almeno su scala regionale.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 200 sono le Regioni, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, a dover provvedere alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e all'eventuale subarticolazione. Conseguentemente, sono le Regioni, esercitando le competenze attribuite dal legislatore, a determinare, se-

condo i criteri elencati al comma 1, le dimensioni degli ambiti territoriali ottimali per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti.

Si fa presente, inoltre, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha individuato una serie di proposte migliorative che impattano sulla tematica delle dimensioni dei bacini per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nonché sulla durata temporale e sulla *governance* degli affidamenti. A fronte del sistema normativo vigente, è auspicabile che, in primo luogo, siano le Regioni a considerare le proposte migliorative suggerite dall'AGCM durante l'esercizio delle competenze attribuite loro dal legislatore.

In ogni caso, nell'ambito delle proprie competenze, questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, valutando il raggiungimento delle finalità degli atti normativi, nonché gli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. L'analisi richiede il ricorso alla consultazione dei diversi portatori di interessi, in modo da raccogliere dati e opinioni da coloro sui quali la normativa in esame ha prodotto i principali effetti. Lo scopo è quello di ottenere, a distanza di un certo periodo di tempo dall'introduzione di una norma, informazioni sulla sua efficacia, nonché sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina in vigore.

Occorre evidenziare altresì che il Ministero ha dato avvio ad una fase di confronto con tutte le Regioni al fine di svolgere, in materia di gestione dei rifiuti, le attività di cui all'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152. In tale contesto, il Ministero, tenendo conto di quanto stabilito dalla legislazione di settore e dalle caratteristiche tecnico-produttive del ciclo dei rifiuti, ha riservato particolare attenzione all'organizzazione dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani (cosiddetta *governance*) nonché ai criteri fondamentali di cui le Regioni, caso per caso, si sono avvalse per effettuare la perimetrazione degli ATO fornendo ove necessario indicazioni per evitare il ricorso alle forme di gestione frammentate.

Inoltre, particolare attenzione viene posta all'eventuale disallineamento tra l'ampiezza dei bacini di affidamento e la dimensione ottimale del servizio il quale si riflette anche sull'assetto industriale del mercato nonché alla scelta del modello di organizzazione dell'attività di raccolta, la quale rileva non solo sul piano delle *performance* raggiunte in termini di capacità di intercettare i rifiuti in maniera differenziata, ma anche in relazione ai costi che essi generano, e conseguentemente in relazione all'entità delle tariffe attraverso le quali deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Si evidenzia, tra l'altro, che il Ministero ha intrapreso iniziative finalizzate anche ad evitare, quanto più possibile, criticità concorrenziali nel

settore della gestione dei rifiuti e ad incentivare un'economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti ridotta al minimo. Infatti, si è consapevoli che la gestione dei rifiuti riveste un ruolo preminente nell'economia circolare, la quale concorre a dare impulso alla competitività del Paese contribuendo a creare sia nuove opportunità commerciali sia modalità di produzione e consumo innovativi e più efficienti.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio e supporto, nonché a tenersi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(16 giugno 2017)

CONTE, DALLA TOR. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il consiglio direttivo del Parco delle Dolomiti bellunesi è cessato dalla carica il 15 luglio 2015 e da allora l'attività viene coordinata dalla Giunta guidata dal vicepresidente, in quanto l'ente non è stato commissariato;

la normativa di riferimento, legge n. 394 del 1991, prevede che il presidente venga nominato con decreto ministeriale, a seguito di concertazione con la Regione di appartenenza del parco;

considerato che:

le funzioni istituzionali definite dall'ente Parco delle Dolomiti non si limitano a quelle ordinarie di tutelare e conservare i valori naturalistici, storici, paesaggistici e ambientali, ma si estendono ad ulteriori iniziative per creare migliori condizioni di vita per le genti delle zone montane interessate, promuovendo la ricerca scientifica e l'educazione ambientale, favorendo il ripristino delle attività agrosilvopastorali, creando nuove opportunità di sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti per favorirne la permanenza;

per la realizzazione di tali attività, si rende necessaria una programmazione a medio/lungo termine e la partecipazione a bandi per l'ottenimento di finanziamenti europei straordinari;

durante l'attuale fase transitoria, in attesa della nomina del nuovo presidente, le attività programmatiche si limitano alla gestione ordinaria. Quindi, il persistere dell'attuale situazione, creando una interruzione delle attività, non consente l'attivazione di programmazioni strategiche a medio/lungo termine;

le Dolomiti appartengono al novero dei siti Unesco italiani e il Parco insiste sui territori di ben 15 comuni della provincia di Belluno. Proprio per questo, si rende opportuna una programmazione che consenta la piena valorizzazione dell'area interessata;

tenuto conto che da quanto è dato sapere, per essere stato riportato anche dalla stampa, la mancata nomina è da attribuirsi alla difficoltà di condividere con la Regione Veneto il nominativo del nuovo presidente da proporre,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, qualora persistesse la attuale fase di stallo, per addivenire, entro il più breve tempo possibile, alla nomina del presidente;

inoltre, ed in via generale, se intenda valutare la possibilità di modificare la norma attualmente vigente sulla concertazione tra Ministero e Regione interessata, al fine di evitare che vicende come quella del Parco delle Dolomiti si ripetano anche in altre situazioni.

(4-07647)

(13 giugno 2017)

RISPOSTA. - Il presidente del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, dottor Benedetto Fiori, ha terminato il suo incarico in data 30 maggio 2015. Con nota del 23 aprile 2015, in previsione della scadenza, è stata trasmessa la richiesta di incontro al presidente della Regione Veneto ai fini del raggiungimento dell'intesa sul nominativo del nuovo presidente, come previsto dalla normativa vigente. In data 11 agosto 2015, la Regione ha comunicato che il presidente aveva delegato a tal fine l'assessore per il territorio, cultura e sicurezza. In assenza di sviluppi, sia nel 2016 che nel 2017, è stata rinnovata la richiesta di incontro alla Regione Veneto.

Non può che evidenziarsi che il procedimento di nomina dei presidenti secondo il disposto dell'art. 9 della legge n. 349 del 1991 richiede l'espressione dell'intesa della Regione. Secondo il costante indirizzo della Corte costituzionale l'intesa si qualifica quale intesa "forte", volta ad assicurare

un'adeguata sinergia e leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni al fine di individuare nella figura del presidente dell'ente parco nazionale un soggetto titolato e competente. In assenza di tale intesa non si può procedere e per questo motivo ad oggi, nonostante le ripetute iniziative adottate, non è stato ancora possibile nominare il presidente del parco delle Dolomiti bellunesi.

Si precisa inoltre che il consiglio direttivo del parco è operativo e che dal 14 luglio 2015 la continuità amministrativa ed il regolare svolgimento delle attività ordinarie dell'ente parco sono assicurate dal vicepresidente.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di valutare la possibilità di modificare la norma attualmente vigente sulla concertazione tra Ministero e Regione interessata, si evidenzia che nel disegno di legge di modifica della legge n. 394 del 1991, che è stato approvato dalla Camera il 20 giugno 2017 e che è tornato al Senato in terza lettura, sono introdotte misure di semplificazione del procedimento che, senza ledere le prerogative regionali, assicurano una più efficace definizione dei tempi per la chiusura del procedimento.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(20 luglio 2017)

DE PETRIS. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 7 del 10 gennaio 2017, il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 dicembre 2016, recante "Adozione del piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e relativo recupero o smaltimento";

nell'introduzione al provvedimento si legge che "La problematica dei controlli sulle spedizioni di rifiuti è considerata una priorità nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti (...), al fine di individuare e prevenire il problema delle spedizioni illegali";

risulta, pertanto, anomalo e sorprendente che nello specifico dell'allegato I, che contiene i "Flussi di rifiuti prioritari in uscita dal territorio italiano", non vengano menzionati i materiali con codici CER 150102 (relativo agli imballaggi in plastica) e 020104 (rifiuti plastici e a base di polietilene) nonostante siano stati evidenziati negli anni numerosi traffici, so-

prattutto illeciti, di tali rifiuti verso la Cina, altri Paesi extraeuropei nonché nella stessa Comunità europea;

il Ministero forse sottovaluta che quantità importanti di imballaggi e di rifiuti plastici vengono inviati all'estero per essere riciclati e per rientrare, successivamente, in Italia sotto forme diverse, rappresentando una parte consistente delle spedizioni illegali;

tali spedizioni riducono fortemente il materiale a disposizione delle imprese nazionali del riciclo, creando situazioni sfavorevoli sotto il profilo dell'economia circolare e degli obiettivi di riciclo da raggiungere a livello nazionale;

la mancata menzione di materiali con tali codici indurrebbe gli organismi di controllo a non attivare adeguate ispezioni presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti di rifiuti plastici, in contrasto con gli obiettivi strategici del piano nazionale;

il regolamento (CE) n. 1013/2006 distingue due procedure dedicate per la spedizione dei rifiuti inseriti in appositi elenchi di rifiuti: sono soggetti alla procedura preventiva di notifica e autorizzazione scritta (disciplinata al capo I, artt. 4 e seguenti) i rifiuti di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento (elenco ambra nell'allegato IV) mentre i rifiuti di cui all'art. 3, paragrafi 2 e 4 (elenco verde nell'allegato III) sono soggetti solo a obblighi generali di informazione (con procedura disciplinata al capo II, art. 18, del regolamento). Per il loro trasporto, dunque, è sufficiente che i rifiuti siano accompagnati dal modulo contenuto nell'allegato VII e gestiti in impianti autorizzati;

in Italia, per dare attuazione agli obblighi di ispezioni previsti dal novellato articolo 50 del regolamento, è previsto che sia costituito a livello nazionale un sistema informatico gestito dal Ministero dell'ambiente, a fini ispettivi, per la raccolta dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta, così come disposto al capo 4 del decreto ministeriale 22 dicembre 2016 dall'art. 4.1, ove si legge: "è costituito a livello nazionale un sistema informatico, a fini ispettivi, per la raccolta dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta, ai sensi del Capo I del Regolamento". Si fa, quindi, riferimento alle spedizioni soggette alla "procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta" riservate ai rifiuti presenti nella "lista ambra";

il capo 5 detta invece "Criteri procedurali delle ispezioni", ove si legge: "Sulla base delle informazioni inserite nel sistema informatico da parte delle AC [autorità competenti di spedizione e destinazione], nonché dei notificatori/destinatari, gli OC [organi di controllo] pianificano le ispezioni

tenendo conto delle priorità risultanti dalla valutazione dei rischi e riportate nell'Allegato I del presente Piano",

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per modificare in tempi rapidi il decreto ministeriale, prevedendo l'inserimento almeno dei materiali con codici CER 150102 e 020104, evitando, così, di sottovalutare la grande quantità di rifiuti plastici e di imballaggi che vengono inviati all'estero spesso illegalmente, riducendo la possibilità per gli operatori nazionali del settore del riciclo di avere materiale per i loro impianti;

quali chiarimenti intenda adottare relativamente a come verranno pianificate le ispezioni concernenti le spedizioni dei rifiuti inseriti nella "lista verde" e soggetti ai soli "obblighi generali di informazione".

(4-06909)

(31 gennaio 2017)

RISPOSTA. - Il regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 è stato adottato, tra l'altro, al fine di armonizzare le modalità con cui gli Stati membri garantiscono l'effettiva applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, in modo da assicurare una pianificazione regolare e coerente delle ispezioni su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché sulle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento. In particolare, l'articolo 1, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 660/2014 prevedeva, entro il 1° gennaio 2017, l'adozione da parte degli Stati membri di uno o più piani d'ispezione.

Al riguardo, la scelta operata da questo Ministero, nell'ambito peraltro di un percorso condiviso con i rappresentanti dei competenti organi di controllo, è stata quella di elaborare un solo piano delle ispezioni, anziché delegare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, quali autorità competenti di spedizione e destinazione ai sensi dell'art. 194, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la predisposizione dei rispettivi piani. Tale ultima opzione, infatti, avrebbe comportato un'eccessiva frammentazione del sistema delle ispezioni ed un'attuazione del regolamento non omogenea sul territorio nazionale.

Il piano nazionale delle ispezioni, quindi, adottato con decreto del Ministero il 22 dicembre 2016, si basa su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti, e contiene una serie di informazioni fondamentali,

quali obiettivi, priorità, zona geografica coperta, numero minimo di ispezioni da eseguire, compiti assegnati alle autorità coinvolte nelle ispezioni, accordi relativi alla cooperazione fra tali autorità, informazioni sulla formazione degli ispettori, nonché sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere impegnate per l'attuazione del piano stesso. Inoltre, prevede come misura di attuazione fondamentale l'istituzione di un sistema informatico di raccolta dati sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta dalle autorità competenti di spedizione e destinazione e transito (Ministero) di cui all'art. 194, comma 6, citato.

Il sistema sarà installato presso un *server* del Ministero e sarà accessibile ai diversi utenti coinvolti (Ministero, organi di controllo, autorità competenti di spedizione e destinazione, notificatori, impianti di destinazione) con profili dedicati e funzioni differenziate. In particolare, le autorità competenti di spedizione e destinazione saranno tenute ad accedere al sistema, registrandosi con apposite credenziali rilasciate dal Ministero e ad inserire al suo interno alcune rilevanti informazioni riguardanti le autorizzazioni rilasciate alle notifiche delle spedizioni di rifiuti in uscita ed entrata dal e nel territorio nazionale. Allo stesso modo il Ministero, quale autorità competente di transito, provvederà all'inserimento delle informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate alle spedizioni di rifiuti in transito sul territorio italiano.

Le forze di polizia e gli organi di controllo che svolgono attività ispettive nell'ambito del territorio nazionale e presso le frontiere dell'Unione europea avranno pieno accesso al sistema e ai dati inseriti dalle autorità competenti di spedizione e destinazione, al fine di disporre di informazioni costantemente aggiornate sulle autorizzazioni rilasciate e programmare le rispettive ispezioni.

Alla luce di quanto sopra esposto e ai fini del funzionamento del sistema informatico, appare evidente che l'analisi dei rischi elaborata da questa amministrazione non poteva che basarsi sui dati disponibili relativi alle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta che le autorità competenti di spedizione e destinazione comunicano annualmente al Ministero ai sensi dell'art. 194, comma 7. Tali dati consentono di tracciare le spedizioni sia dal punto di vista degli itinerari seguiti sia da quello dei flussi di rifiuti trasportati (codici CER, codici della convenzione di Basilea e codici OCSE).

Sono stati, quindi, individuati specifici flussi di rifiuti in uscita e in entrata dal e nel territorio italiano ritenuti di particolare interesse in base a criteri legati principalmente alla classificazione e alla pericolosità del rifiuto, al rischio di contaminazione, alle quantità movimentate e a rischi legati a particolari destinazioni o provenienze. Tale selezione, riportata nell'allegato 1 al piano nazionale delle ispezioni, individua gli ambiti prioritari per l'effettuazione del numero minimo di ispezioni previste dal piano ma, allo stesso

tempo, non esclude la possibilità per gli organi di controllo coinvolti di svolgere attività ispettive anche su altri flussi di rifiuti, nonché su altri stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti.

Per quanto riguarda, invece, le spedizioni relative alla tipologia di rifiuti rientranti nella “lista verde”, quali quelli indicati nell'interrogazione (CER 150102, imballaggi in plastica, e CER 020104, rifiuti plastici e a base di polietilene), queste sono soggette solo agli obblighi generali di informazione di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 a meno che non siano dirette verso quei Paesi, ai quali non si applica la decisione OCSE C(2001)107/FINAL, che richiedano espressamente l'applicazione della procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. Generalmente, il soggetto che organizza le spedizioni è tenuto solo ad assicurare che esse siano accompagnate dal documento di cui all'allegato VII del regolamento, senza necessità di richiedere specifiche autorizzazioni alle autorità competenti interessate, che ne consentirebbero la tracciabilità. Per questo motivo, non è stato possibile inserire i flussi di rifiuti oggetto di spedizioni di cui alla procedura prevista dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 tra quelli individuati come prioritari nel piano delle ispezioni.

Il Ministero, tuttavia, è pienamente consapevole delle criticità legate a tali spedizioni di rifiuti e del rischio che si possano verificare traffici illeciti di rifiuti. Pertanto, a tale questione ed alla valutazione delle possibilità di inserimento delle spedizioni di rifiuti della “lista verde” nel piano delle ispezioni, nonché nel sistema ispettivo creato con il sistema informatico di raccolta dati, sarà dedicata particolare attenzione nel processo di revisione del piano che, come previsto dal regolamento (UE) n. 660/2014, si svolgerà almeno una volta ogni 3 anni.

In ogni caso, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, valutando il raggiungimento delle finalità degli atti normativi, nonché gli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. L'analisi richiede il ricorso alla consultazione dei diversi portatori di interessi, in modo da raccogliere dati e opinioni da coloro sui quali la normativa in esame ha prodotto i principali effetti. Lo scopo è quello di ottenere, a distanza di un certo periodo di tempo dall'introduzione di una norma, informazioni sulla sua efficacia, nonché sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina in vigore.

Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte del Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio, nonché a tenersi informato anche attraverso gli altri soggetti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(23 maggio 2017)

DE POLI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'attuale situazione meteorologica che sta interessando l'intero territorio italiano nella quale, con il perdurare delle condizioni di alta pressione, si protrae l'assenza delle precipitazioni usuali in questo periodo dell'anno, sta mettendo a dura prova non soltanto la qualità dell'aria che si respira nelle grandi città ma anche, e soprattutto, il normale svolgersi dell'andamento del lavoro agricolo di tutto il Paese;

l'assenza di precipitazioni, inoltre, sta alimentando delle preoccupazioni sullo stato dei principali bacini idrici: infatti, il livello del fiume Po, che è un chiaro indicatore di questo stato, è più basso di 2 metri rispetto allo scorso anno ed ha raggiunto il livello estivo;

quest'anno è caduto appena il 20 per cento della pioggia dello stesso periodo dell'anno precedente: secondo i dati della Coldiretti si è fermi a 79 millimetri di pioggia mentre l'anno scorso ne erano caduti 377 e si corre il rischio che si arrivi in estate senza l'indispensabile scorta d'acqua per le colture;

il mese di novembre dovrebbe essere il periodo dell'anno di massime precipitazioni e, se l'inverno proseguirà in questo modo, purtroppo le colture orticole ne risentiranno negativamente;

si tratta di una vera e propria emergenza già in Sardegna che ora rischia di allargarsi nelle regioni del Nord, tra cui Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi, onde valutare quali azioni intraprendere per dare un sostegno concreto e immediato alle

aziende agricole colpite dal fenomeno siccità che riguarda molte regioni, soprattutto del Nord, e che rischia di provocare un serio danno economico alle aziende agricole, posto che sarà necessario trovare soluzioni adatte affinché si arrivi pronti in primavera ed evitare le fatali e disastrose conseguenze di un prolungato periodo di siccità che rischia di mettere in ginocchio l'intero comparto agricolo.

(4-05019)

(22 dicembre 2015)

RISPOSTA. - Si rappresenta, in via preliminare, che il Ministero ha provveduto ad individuare le strategie e le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici con l'elaborazione della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), alla quale fa seguito l'elaborazione del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), strumento attuativo della strategia, che prevede, in particolare, una serie di misure a medio e a lungo termine per affrontare il tema della scarsità idrica e, più in generale, dei cambiamenti climatici. Pur essendo il piano nazionale ancora in fase di revisione finale da parte degli organi istituzionali preposti, alcune delle misure previste, ritenute improcrastinabili, sono state già realizzate. In particolare, sono state già elaborate e diffuse a livello nazionale le linee guida per le valutazioni ambientali delle concessioni di derivazione delle acque e per la definizione del deflusso minimo vitale e deflusso ecologico.

Sempre nell'ambito della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, il Ministero ha promosso l'istituzione, nel luglio 2016, a livello di ogni distretto italiano e con appositi protocolli d'intesa, degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici. Gli osservatori sono strutture prettamente operative, partecipate da tutti i principali attori distrettuali, pubblici e privati; al loro interno, tra gli altri, sono effettuate le analisi sui *trend* climatici in atto, la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa idrica dei distretti, e vengono formulate proposte per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e per il contenimento dei consumi idrici. Gli stessi operano anche da cabina di regia per la previsione e gestione degli eventi di carenza idrica e siccità, garantendo un adeguato flusso di informazioni, necessarie per la valutazione dei livelli della criticità, della sua evoluzione, dei prelievi in atto, e per la definizione delle azioni più adeguate per la gestione proattiva degli eventi da scarsità.

Le attività dell'osservatorio fanno riferimento a diversi scenari di severità idrica così come di seguito riportati: a) "situazione normale" ovvero "scenario non critico"; b) "scenario di severità idrica bassa"; c) "scenario di severità idrica media"; d) "scenario di severità idrica alta". Inoltre, si fa pre-

sente che gli osservatori sono già pienamente operativi sui vari distretti italiani e stanno tenendo, con cadenza pressoché settimanale, riunioni per analizzare lo stato di fatto climatico e meteorologico, per monitorare l'impiego delle risorse, per predisporre gli scenari di utilizzo e per sviluppare il modello proattivo di gestione della scarsità idrica, che potrà prevedere eventuali misure di contenimento dei consumi, nonché deroghe alle ordinarie modalità di gestione degli invasi (ad esempio subalpini), a sostegno delle attività agricole.

In particolare, sulla base dei dati idrologici ed idrici disponibili, gli osservatori attivi sul distretto padano e su quello delle Alpi orientali hanno già dichiarato la presenza, sui loro rispettivi territori, dello scenario di "severità idrica media" ed hanno già sviluppato, con il pieno concerto delle Regioni e delle Province autonome competenti, e con la collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati chiamati ad intervenire, programmi di gestione delle criticità idrauliche già sopraggiunte o ipotizzabili.

Con riferimento, ad esempio, al distretto delle Alpi orientali, l'osservatorio ha suggerito, per le amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, tra le altre, l'attivazione di misure di contingentamento dei prelievi irrigui condizionati dai rilasci dei serbatoi montani, con particolare riferimento ai bacini dei fiumi Adige, Brenta, Piave, Livenza (sottobacino Cellina-Meduna) e Tagliamento, attraverso la temporanea riduzione percentuale delle portate concesse a far data dal 1° aprile e fino al 31 maggio 2017. Per i gestori dei serbatoi idroelettrici montani dotati di adeguata capacità di regolazione ed invaso, compatibilmente con le esigenze della gestione della rete elettrica nazionale, ha suggerito, altresì, di trattenere i volumi corrispondenti alla riduzione delle assegnazioni all'uso irriguo e di orientare comunque la gestione delle risorse idriche alla massima possibile azione di trattenuta della risorsa medesima, allo scopo di renderla eventualmente disponibile nel periodo estivo, per l'integrazione dei deflussi naturali. Ciò anche in attuazione di quanto disposto dal piano di gestione delle acque del distretto delle Alpi orientali.

Nel corso di una recente riunione dell'osservatorio distrettuale delle Alpi orientali del 20 aprile, alla luce del peggioramento del quadro idrologico e della segnalazione prodotta da Polesine Acque sulle problematiche di erogazione del servizio idrico in 24 comuni del Polesine, si è convenuto di garantire alla sezione di Trento Ponte San Lorenzo la portata di 80 metri cubi al secondo, necessaria per assicurare gli usi idropotabili sulla parte terminale dell'asta del fiume Adige, attraverso uno specifico programma di misure che coinvolge, tra gli altri, i concessionari di grande derivazione idroelettrica siti nei territori delle province di Trento e di Bolzano.

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, nell'attuale situazione di siccità e da quanto affermato dall'osservatorio permanente sugli usi dell'acqua nel distretto idrografico delle Alpi orientali, in data 21 aprile 2017, ha dichiarato lo stato di emergenza idrica per imporre misure volte a

mitigare gli effetti dell'attuale situazione di siccità registrata in Veneto. In particolare, è stato chiesto ad Alperia SpA di garantire, specialmente durante i fine settimana, i giorni festivi ovvero i giorni di ponte, sino alla riduzione dell'emergenza, il rilascio di ulteriori 6 metri cubi al secondo in media giornaliera dai suoi bacini. Con ciò la Provincia è in grado di garantire quel 50 per cento volto a coprire la differenza tra il deflusso misurato e quello auspicato presso la stazione di misura concordata. Il restante 50 per cento viene garantito dalla Provincia autonoma di Trento. Inoltre, sono stati invitati tutti gli utilizzatori di acqua, in particolare il settore agricolo, ad usare la risorsa acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace ed a limitare il consumo al minimo. Si fa presente, comunque, che la situazione è monitorata costantemente dall'osservatorio distrettuale sugli usi idrici, per una pronta verifica degli effetti delle misure e per la programmazione delle eventuali ulteriori attività.

Secondo quanto riferito dall'Autorità di bacino del fiume Po, si fa presente, altresì, che il quadro climatico osservato nell'ultimo ventennio e previsto per il futuro, unitamente al quadro degli usi presente e previsto nel distretto del fiume Po, sono tali da configurare una situazione di criticità crescente sia sotto il profilo della siccità che sotto il profilo della carenza idrica, per far fronte alla quale è necessario operare sotto il profilo della sostenibilità dell'uso e della gestione proattiva degli eventi estremi. A tal fine, l'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici in atto nel distretto del fiume Po si è riunito il 14 marzo e l'11 aprile 2017. Nel corso delle sedute sono state esaminate la situazione relativa alla disponibilità idrica in atto e le previsioni. In particolare, nella seduta dell'11 aprile è stato concordato che la situazione presentava uno scenario di criticità medio-basso nel quale la domanda è ancora soddisfatta, ma gli indicatori mostrano un *trend* verso valori più preoccupanti. Pertanto, per affrontare le possibili criticità, già in questa fase si è ritenuto opportuno intensificare le azioni più appropriate per un contenimento degli usi critici.

In una recente riunione del 4 maggio si è, altresì, concordato che la situazione presenta uno scenario di severità idrica bassa-criticità ordinaria: la domanda è ancora soddisfatta, ma gli indicatori mostrano un *trend* verso valori più preoccupanti. Tuttavia, si ritiene che la situazione sia meno critica rispetto a quella prospettata nell'incontro dell'11 aprile, sia in considerazione dei moderati eventi atmosferici avvenuti nel periodo, sia per le previsioni dei prossimi giorni. L'osservatorio ritiene, comunque, opportuno continuare a mantenere il sistema nella fase operativa di vigilanza, infatti permane la preoccupazione derivante dalle previsioni meteorologiche a 3 mesi che fanno ritenere possibile l'evoluzione verso uno scenario di severità idrica maggiore.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero, considerata la rilevanza delle problematiche, continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio sulle attività in corso valutando, qualora si rendesse necessario, l'opportunità di specifici incontri con gli enti locali interessati dalle criticità.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(23 maggio 2017)

DE POLI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

nonostante la generale esultanza per i prossimi Mondiali di sci di Cortina del 2021, è d'obbligo per la classe politica e per l'amministrazione pubblica porre particolare attenzione sugli annosi problemi infrastrutturali, affinché si migliori la viabilità a Cortina; passando dalla logica dell'emergenza a quella della prevenzione e lavorando in sinergia per superare le criticità esistenti, senza rimbalzi reciproci di responsabilità;

si apprende di un'altra frana che blocca la statale Alemagna, a causa del maltempo, che ha provocato ovviamente grande *caos* per la viabilità ed il traffico, dopo quella dello scorso settembre, in località Acquabona;

si è alla vigilia dell'evento sportivo mondiale e non si può pensare di arrivarci in tali condizioni di dissesto idrogeologico; è necessario il giusto impegno per affrontare le questioni del nostro territorio, affinché la riqualificazione dell'Alemagna in vista dei Mondiali di sci del 2021 diventi una realtà,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile esaminare la delicata questione nelle opportune sedi, affinché si affretti la progettazione e si riducano i tempi per chiudere la ristrutturazione con la definizione del protocollo tra Anas, Regione e Governo sugli interventi prioritari da avviare e utilizzare gli oltre 100 milioni disponibili sui fondi nazionali.

(4-05990)

(22 giugno 2016)

RISPOSTA. - La strada statale 51 di Alemagna in località Acquabona nel comune di Cortina d'Ampezzo si sviluppa, a mezza costa, alle pendici del monte Sorapis. Sul tratto i versanti dolomitici risultano fortemente fratturati e, periodicamente, dalle pareti verticali delle cime più alte avvengono distacchi di roccia. Tali detriti tendono a muoversi e ad incanalarsi nelle profonde e ripide incisioni presenti sul versante montuoso in particolare con il verificarsi di eventi meteorici di media-forte intensità o con il disgelo delle coltri nevose. Il materiale roccioso, frammisto ad acqua e fango, scivola verso valle a grande velocità, trascinando alberi e massi di notevoli dimensioni che si riversano rapidamente sulla statale, prima di concludere la corsa nel sottostante fiume Boite.

Il tratto di strada statale è stato più volte interessato da simili fenomeni. Per tale motivo venne realizzata una vasca di accumulo e sedimentazione dei detriti con una capacità pari a circa 20.000 metri cubi che, per adempiere pienamente alla sua funzione, necessita di continue verifiche e di svuotamenti rapidi del materiale depositato. A causa del progressivo aumento della profondità e della portata del canale principale di deflusso fortemente eroso dalla forza dell'acqua frammista a detriti, la vasca di contenimento non è più sufficiente a contenere il materiale precipitato, provocando alcuni episodi di riversamento del materiale roccioso sulla strada statale. Sono stati, pertanto, realizzati nel corso degli anni numerosi interventi in regime di somma urgenza che hanno riguardato essenzialmente la costruzione di valli deviatori e di canali in modo da rallentare la corsa a valle dei detriti e consentire la chiusura della strada statale senza pregiudizio per gli utenti. Al termine di tali interventi è stato, inoltre, installato un impianto semaforico, a gestione remota, al fine di interdire preventivamente la strada statale al traffico.

Si segnala che nel 2016 si sono verificati 15 eventi di colata, con volumetrie variabili da 5.000 a 70.000 metri cubi, per complessivi 400.000 metri cubi circa. La presenza delle opere realizzate ha evitato, nella maggioranza dei casi, che il materiale mobilizzato finisse sulla sottostante carreggiata stradale, con inevitabili ripercussioni sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione. Soltanto in 6 casi ci sono state ripercussioni sulla viabilità.

L'ultima colata che ha interessato la strada statale si è verificata nella notte tra il 14 ed il 15 agosto. La circolazione è stata interrotta solo per alcune ore al fine di liberare la sede stradale dal materiale riversatosi. A seguito di tale evento si è provveduto in somma urgenza ad ampliare ulteriormente la capacità d'invaso delle opere precedentemente realizzate.

La società ANAS, considerata l'importanza dell'arteria, ha deciso di intervenire, in accordo con gli altri enti interessati, nonostante i lavori eseguiti e quelli da realizzare insistano su una proprietà privata (Regole d'Ampezzo). Il tratto di strada statale 51 in corrispondenza di Acquabona, nel quale si sono verificati i fenomeni di colata detritica, è stato indicato, nel

"piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021", quale punto critico per la presenza di zone soggette a dissesto idrogeologico. Al fine di risolvere tali criticità, ANAS ha individuato 2 fasi d'intervento: la prima prevede un sistema di smaltimento della frazione liquida e della parte finale della colata con la progettazione di un sistema di canali e attraversamenti della sede stradale con incanalamento nel torrente Boite; l'esecuzione di tombotti di attraversamento e di canali di scarico con livellette di raccordo di pendenza adeguata; la realizzazione di una seconda vasca di accumulo a monte di quella e per estendere la sicurezza nell'area, aumentando la capacità degli invasi di oltre 100.000 metri cubi; la seconda fase, invece, sarà avviata nel caso in cui la severità del fenomeno permanga immutata anche dopo gli interventi effettuati nella prima fase; essa consiste nell'esclusiva protezione della strada mediante una variante in galleria (tipo paramassi) al tracciato della strada statale 51 in modo da consentire il passaggio delle colate detritiche sopra il manufatto. L'importo dell'investimento complessivo stimato per tale soluzione è pari a oltre 41 milioni di euro.

Oltre a tali interventi è stato anche installato un sistema di monitoraggio per l'attivazione automatica, in caso di nuove criticità, dei semafori già esistenti per l'interdizione al traffico della strada statale. Il sistema è attualmente in fase di taratura e sarà a breve pienamente efficiente. Tale sistema consentirà, rispetto a quanto accaduto in passato, di ridurre al minimo la presenza di personale *in loco* per il monitoraggio della frana in caso di avverse condizioni meteorologiche.

Per quanto attiene alla prima fase degli interventi, si segnala che il progetto esecutivo è stato ultimato e nei prossimi giorni sarà inviato agli enti territorialmente competenti per la richiesta di parere di merito. Successivamente si provvederà ad avviare le procedure di scelta del contraente. Per la seconda fase sarà a breve avviata la progettazione definitiva della galleria artificiale da realizzare se la severità dei successivi eventi di colata dimostrerà l'inefficacia degli interventi di prima fase.

Per completezza d'informazione, è a disposizione dell'interrogante la relazione tecnica del "piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021" redatta da ANAS che contiene nel dettaglio gli interventi, in ordine di priorità che saranno realizzati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(15 maggio 2017)

DE POLI. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la Regione Veneto ha recentemente presentato un disegno di legge per chiedere al Governo che vengano assegnati 300 milioni di euro, nell'ambito degli spazi finanziari che la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), all'art. 1 comma 496, ha previsto a favore delle Regioni, per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, allo scopo di scongiurare l'aumento, per l'anno 2018, dell'addizionale regionale Irpef, che il Consiglio regionale veneto ha dovuto approvare, in via cautelativa, per sterilizzare, in termini di rispetto del *fiscal compact*, il ricorso a nuovo debito per 300 milioni di euro per il completamento della superstrada Pedemontana veneta (SPV);

il progetto della superstrada pedemontana, nato negli anni '90 come risposta ai crescenti bisogni di mobilità dell'area della pedemontana vicentino-trevigiana, all'epoca in vorticoso crescita industriale ed occupazionale, è un'opera fondamentale, che influirà positivamente sulla capacità produttiva della Regione, permettendole di continuare a primeggiare nel settore dell'imprenditoria,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare tutte le iniziative necessarie a consentire alla Regione Veneto l'utilizzo del fondo nazionale previsto per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, al fine di poter completare quest'opera considerata strategica per il territorio ed evitare che le conseguenze di scelte sbagliate fatte nel passato ricadano, ancora una volta, sui cittadini.

(4-07309)

(4 aprile 2017)

RISPOSTA. - Occorre ricordare che per la realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta il soggetto concedente è individuato nella Regione Veneto e il concessionario nel privato consorzio SIS, cui è demandata la progettazione, realizzazione e gestione dell'opera.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3802 del 15 agosto 2009 è stato nominato un commissario delegato alla realizzazione dell'opera e a far data dal 31 dicembre 2016, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di proroga della gestione commissariale, la Regione è subentrata in via ordinaria nella gestione. La Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del Ministero svolge, invece, l'attività di controllo le cui modalità sono individuate nei decreti ministeriali

n. 194 dell'11 giugno 2015 e n. 232 del 1° luglio 2015. In particolare, alla Direzione sono affidate le attività finalizzate al rilascio del nulla osta per l'erogazione dei contributi destinati alla realizzazione della superstrada.

In considerazione della rilevanza dell'intervento in termini di programmazione infrastrutturale e territoriale nonché finanziaria, si è ritenuto necessario aggiornare le procedure utilizzate per la corresponsione dei contributi pubblici e, pertanto, è stato reso operativo un protocollo di intesa con cui sono stati regolati i rapporti tra la Direzione generale e l'allora commissario delegato, al fine di garantire più efficaci controlli sull'intera iniziativa con particolare riguardo all'avanzamento dei lavori, alle modalità di finanziamento e all'effettivo utilizzo della componente privata.

La Direzione, nell'ambito delle attività di monitoraggio propedeutiche all'erogazione dei contributi pubblici, aveva ricevuto dalla Regione Veneto 6 richieste di erogazione per un importo di 120.913.937,32 euro. Al fine di espletare la necessaria azione di verifica è stato interessato il competente ufficio ispettivo di Bologna, per il controllo *in situ* di quanto documentato dal concedente e per l'accertamento dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori. L'ufficio ispettivo ha trasmesso le relative relazioni di verifica validando l'intero importo richiesto dalla Regione Veneto; la Direzione generale ha quindi emesso decreto di erogazione per l'importo richiesto. Successivamente la Direzione ha ricevuto dalla Regione ulteriori richieste di erogazione di contributi pubblici per 182.051.035,95 euro, di cui 58.734.370,36 di fondi in perenzione riguardante le annualità 2007, 2008 e 2009.

Anche per queste nuove richieste, è stato interessato l'ufficio ispettivo di Bologna, che ad oggi ha trasmesso le proprie relazioni di verifica propedeutiche all'erogazione contributi pubblici per l'importo di 122.851.325,88 euro. Tale importo non è stato ancora pagato principalmente a causa dell'insufficiente dotazione economica di cassa, dello stato d'incertezza operativa conseguente alla cessazione dello stato emergenziale con il relativo passaggio di competenze alla Regione Veneto e al mancato perfezionamento del *closing* finanziario posto alla base del rapporto concessorio.

Va inoltre considerato che le erogazioni di parte di fondi riguardanti le annualità in perenzione amministrativa potrebbero essere ulteriormente procrastinate a causa dei tempi tecnici necessari per la conclusione delle procedure di reiscrizione in bilancio. Il 19 maggio 2017 il concedente Regione Veneto ha comunicato di aver avviato con il concessionario un'articolata trattativa per la rimodulazione del piano economico-finanziario dell'opera con adeguamento della convenzione, approvato dalla Giunta regionale il 16 maggio. La soluzione adottata modifica alcuni aspetti della convenzione originaria per eliminare l'indeterminatezza dell'esposizione finanziaria della Regione, assicurando nel contempo la bancabilità del progetto.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(19 luglio 2017)

DONNO, SANTANGELO, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO, BERTOROTTA. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

secondo quanto diffuso "La Gazzetta del Mezzogiorno" *on line* in data 26 agosto 2016, l'ex centro di accoglienza temporanea "Regina Pacis" sito a San Foca (Lecce) "si trasformerà presto da fatiscente struttura fronte mare ad albergo di lusso";

successivamente, la testata *on line* "lecceprima", in data 20 ottobre 2016, ha reso noto l'inizio delle attività di demolizione della struttura esistente, evidenziando che, "trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è indispensabile il via libera della Soprintendenza per la modifica delle volumetrie";

l'area sorge a pochi metri dalla riva, in un territorio di alto pregio paesaggistico, storico e culturale, su un fragile costone di falesia, formato a sua volta da roccia arenaria, soggetta ad erosione;

già a partire dal luglio 2012, le cronache locali riportavano la sussistenza di un progetto di conversione in una struttura ricettiva di lusso. Tale iniziativa, tuttavia, veniva osteggiata nel corso degli anni da svariate associazioni locali e dalle comunità attigue perché in contrasto con un'esigenza di tutela dell'area costiera, caratterizzata dalla presenza di biodiversità marine sia animali che vegetali, nonché da limitrofi siti archeologici di pregio;

nel merito, veniva presentata dalla prima firmataria del presente atto l'interrogazione 4-02375 (pubblicata il 24 giugno 2014), indirizzata ai Ministri in indirizzo, che, ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se ritengano opportuno accertare, nei limiti delle proprie competenze ed attribuzioni, il corretto esperimento, nelle diverse fasi e secondo la normativa vigente, delle procedure legate alla programmata realizzazione, in un'ottica di tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle aree marine coinvolte;

se non ritengano necessario adoperarsi affinché sia adeguatamente contrastata ogni attività di edificazione e cementificazione avente natura speculativa attuata in spregio delle risorse naturali, geologiche, faunistiche e del patrimonio paesaggistico.

(4-06579)

(27 ottobre 2016)

RISPOSTA. - A seguito di verifiche effettuate a livello cartografico da questo Ministero, è stato appurato che l'ex centro "Regina Pacis" risulta esterno al sistema delle aree protette e tutelate sulle quali l'amministrazione svolge attività di vigilanza. È stato infatti verificato che l'area tutelata più prossima, il sito Natura 2000 ZSC IT9150022 "palude dei Tamari", dista circa 630 metri dal confine dell'area di pertinenza dell'ex centro di accoglienza, ubicato, tra l'altro, a ridosso di un contesto già urbanizzato.

Secondo quanto riferito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la zona in cui è collocato l'immobile, sottoposta a tutela paesaggistica con decreto ministeriale 1° dicembre 1970 recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Melendugno" (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 10 maggio 1974), si trova in territorio del comune di Melendugno (Lecce), poco al di fuori dell'abitato della località marina di San Foca e a poche decine di metri dal litorale adriatico.

L'immobile è un complesso eretto alla fine degli anni '50 al fine di ospitare una colonia estiva. A tal proposito, è utile riportare uno stralcio delle delibere con le quali, nel 1958, il Comune di Melendugno ha ceduto il terreno alla parrocchia "Maria SS. Addolorata" di Lizzanello "a condizione che tutta la zona predetta sia destinata [unicamente allo] scopo di cui alla richiesta e cioè per la costruzione e [l'istituzione] di una colonia marina perma-

nente per bambini poveri" (delibera n. 7 del 29 gennaio 1958, ratificata con successiva delibera n. 3 del 10 marzo 1958). Alla fine degli anni '90, fino ad allora di proprietà ecclesiastica, il complesso è stato destinato a "centro di permanenza temporanea" e vi sono state eseguite opere di adeguamento funzionale, strettamente connesse alla nuova destinazione d'uso, da mantenere "fino a quando permane l'attuale destinazione", come si legge nelle concessioni edilizie n. 72 e n. 75 del 2003. L'evidente contrasto tra la destinazione del complesso a "centro di permanenza temporanea" e la condizione imposta nel 1958 sul vincolo di destinazione a "colonia marina", secondo quanto appreso dalla Soprintendenza, per le vie brevi, dall'amministrazione comunale, sarebbe stato superato dalla stessa amministrazione con specifici atti che non sono stati resi noti alla Soprintendenza, non essendo di specifica competenza paesaggistica.

Nel 2014 il Comune di Melendugno ha trasmesso alla Soprintendenza la richiesta di parere di competenza nell'ambito della procedura di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi degli articoli 146 e 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, riferita alla domanda di condono edilizio presentata nel 1986, ai sensi della legge n. 47 del 1985, dal parroco titolare *pro tempore* della proprietà del complesso. La Soprintendenza ha espresso parere favorevole, limitatamente alle opere eseguite nei termini temporali indicati all'articolo 31 della legge n. 47 del 1985, con prescrizioni, quali la richiesta di abbattimento di tutti i manufatti, o loro porzioni, non oggetto della domanda di condono edilizio (tra cui i manufatti correlati alla destinazione dell'immobile a centro di permanenza temporanea) e quella di una profonda riqualificazione ambientale. Il Comune ha informato la Soprintendenza circa l'avvenuta demolizione di manufatti all'interno del complesso, pur mancando di attestare la corrispondenza tra tali manufatti e tutte le opere "non oggetto della domanda di condono edilizio". La Soprintendenza, pertanto, si riserva di chiedere ai competenti uffici comunali chiarimenti in merito alla corrispondenza.

Alla Soprintendenza risulta che l'area non sia più di proprietà ecclesiastica, bensì intestata a "Premium Resorts srl". La Soprintendenza ha informato di aver appreso da fonti giornalistiche, riportate anche nell'interrogazione, del progetto di realizzare una struttura alberghiera, previa presumibile demolizione di quanto esistente; tuttavia non risulta inoltrata alcuna richiesta di parere in merito a tale iniziativa, né sono presenti agli atti dell'ufficio periferico note di alcun genere riguardanti il presunto progetto. La "programmata realizzazione" del progetto, per quanto di conoscenza della Soprintendenza, non risulta avviata e pertanto non è possibile accertare il corretto esperimento delle procedure amministrative; si evidenzia che, comunque, la Soprintendenza, ai sensi delle norme vigenti, sarà coinvolta nell'eventuale procedimento di autorizzazione del presunto progetto ai sensi dell'art. 146 del codice ed eserciterà in tal sede i poteri consentiti dalla normativa, al fine di conservare il contesto tutelato paesaggisticamente, tenendo conto di quanto previsto sia dal decreto ministeriale 1° dicembre 1970, sia di

quanto disposto dal piano paesaggistico territoriale regionale vigente in Puglia.

La Soprintendenza, che aveva già indicato la necessità di una "profonda riqualificazione ambientale" del sito, che, attualmente, versa in condizioni di abbandono (in particolare gli immobili risalenti al 1958 e successivamente adeguati), si riserva di valutare le eventuali proposte progettuali, sia sotto il profilo della compatibilità paesaggistica e della conformità alle norme vigenti che della loro idoneità a rimuovere le criticità presenti. Della questione sono interessate anche altre amministrazioni, pertanto laddove dovessero pervenire nuovi elementi e utili informativi, si provvederà ad un aggiornamento. Questo Ministero, per quanto di competenza, continuerà a tenersi informato, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(24 maggio 2017)

PEZZOPANE, DALLA ZUANNA, FASIOLO, CIRINNA',
ANGIONI, FABBRI, CUCCA. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'intensa perturbazione di neve e ghiaccio, che ha colpito e sta colpendo gran parte delle zone del Centro-Sud Italia a partire dai primi giorni di gennaio 2017, ha provocato e continua a provocare ingenti danni e profondi disagi, soprattutto in Abruzzo;

in particolare, molti centri della provincia dell'Aquila, nei giorni tra il 4 e il 7 gennaio, sono stati interessati da intense bufere nevose, con temperature che hanno raggiunto anche i meno 15 gradi;

considerato che:

le intense nevicate hanno causato numerosi disagi alla circolazione in gran parte delle località abruzzesi. La Protezione civile ha segnalato condizioni di "codice rosso" lungo la strada statale 81, lungo la statale 84, e sulla strada statale 16 dal chilometro 391 al chilometro 439;

le condizioni di maggiore disagio si sono verificate sulla strada statale 17, nel tratto compreso tra Sulmona-Castel di Sangro e Roccaraso, dove l'Anas ha disposto per 3 giorni consecutivi la chiusura, dal chilometro 118 al chilometro 149 dell'arteria di collegamento tra la valle peligna e l'alto

Sangro, con ciò provocando profondi disagi a residenti, automobilisti e trasportatori, molti dei quali sono rimasti bloccati sulla stessa arteria stradale per lungo tempo. Il tratto autostradale è stato poi riaperto dall'Anas solo per alcune ore, per consentire il deflusso di alcuni mezzi, e poi richiuso;

la chiusura di tale tratto autostradale è stata, tra l'altro, disposta da Anas in un *week end* di particolare traffico, ossia quello dell'Epifania, e pertanto maggiori sono stati i disagi patiti dai viaggiatori, molti dei quali turisti, che non hanno potuto raggiungere o lasciare le località sciistiche del posto;

in un comprensorio turistico, oltre 30.000 persone sono rimaste bloccate per 3 giorni, con rischio evidente di problemi sanitari e di ordine pubblico;

considerato, inoltre, che:

ciò ha arrecato in tutta evidenza seri danni anche all'economia locale e all'immagine della regione;

l'allarme meteo era stato dato da giorni e le nevicate ampiamente previste;

i Comuni e la Provincia dell'Aquila, pur con mezzi limitati rispetto ad Anas, hanno fatto fronte alla difficile situazione che si era venuta a determinare, provvedendo alla pulizia e all'apertura di numerose arterie e consentendo, in tal modo, la circolazione dei mezzi e delle persone,

si chiede di sapere:

se risulti quali siano state le motivazioni che hanno indotto Anas a disporre la chiusura per 3 giorni consecutivi di un'arteria stradale di siffatta importanza, come la strada statale 17;

per quali motivi Anas, nonostante fosse a conoscenza delle previsioni meteorologiche, non abbia predisposto in tempo utile un piano neve straordinario;

quanti uomini e mezzi siano stati impiegati da Anas per affrontare l'emergenza neve e ghiaccio nei giorni tra il 4 e il 7 gennaio 2017;

nel caso in cui dovessero emergere delle responsabilità in capo ad Anas nella gestione dell'emergenza neve e ghiaccio in Abruzzo nelle citate date, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti di Anas e quali misure di risarcimento a favore degli enti locali e degli operatori turistici danneggiati dalle iniziative o dall'inerzia di Anas.

(4-06863)

(24 gennaio 2017)

RISPOSTA. - ANAS, che nell'ambito dell'area compartimentale dell'Abruzzo gestisce complessivamente 950 chilometri circa di strade statali oltre a circa 15 chilometri di raccordi autostradali, riferisce quanto segue.

In occasione delle eccezionali neviccate che si sono verificate nel mese di gennaio 2017 sull'Italia centromeridionale, ANAS ha operato lungo la rete abruzzese con un notevole dispiegamento di uomini e mezzi, in particolare sono stati impiegati 200 addetti tra personale tecnico e personale su strada, oltre 120 automezzi con lama e spargisale e 9 turbine. In totale è stato utilizzato un quantitativo di cloruri pari a circa 2 tonnellate.

Per quanto riguarda i disagi verificatisi lungo la strada statale 17 "dell'appennino abruzzese ed appulo-sannitico", nel tratto compreso fra Pettorano sul Gizio e Roccaraso, ANAS comunica di aver garantito, nonostante l'entità dell'evento nevoso su tutto il territorio regionale, la percorribilità sulla rete statale in gestione nonché sulla viabilità minore, effettuando numerosi interventi di soccorso su 290 chilometri di strade provinciali e comunali (Teramo, Roseto, Schiavi degli Abruzzi, eccetera).

In particolare, la chiusura della strada statale 17, dal chilometro 107 al chilometro 134, è da imputare alla violenta tempesta di neve che ha interessato l'altopiano delle Cinque miglia, posto ad una quota di oltre 1.200 metri sul livello del mare tra i comuni di Roccaraso e Rocca Pia, con temperature comprese fra i meno 12 e i meno 15 gradi. L'area è stata colpita, per più di 2 giorni, da raffiche di vento superiori ai 60 chilometri orari che hanno riversato, dai pendii latitanti, copiose quantità di neve sulla strada statale 17 che in più punti hanno raggiunto i 3 metri di altezza. Tali condizioni climatiche hanno impedito di assicurare la percorribilità in sicurezza del tratto, nonostante la presenza di numerosi mezzi ANAS (sgombraneve, spargisale e turbine) superiori, secondo quanto riferisce la stessa ANAS, per incidenza chilometrica, alle dotazioni che normalmente vengono impiegate nei tratti alpini più critici.

La pericolosità della situazione è stata, peraltro, costantemente valutata dalla Prefettura de L'Aquila unitamente alle forze di polizia, e la deci-

sione di mantenere la chiusura del tratto stradale, con opportuni presidi da parte delle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza), è stata, quindi, adottata per la sicurezza dell'utenza. La strada statale 17 in direzione Sulmona-Roccaraso è stata, quindi, interdetta al traffico dalla notte tra il 5 e il 6 gennaio fino alle ore 13.00 di domenica 8 gennaio, mentre, a partire dalle ore 14, mezzi sgombraneve ANAS hanno scortato gli autoveicoli in uscita da Roccaraso. Alle ore 17.00, invece, è stato possibile riaprire al traffico il tratto stradale in ambedue i sensi di marcia.

Per completezza di informazione, ANAS riferisce di aver costantemente garantito interventi di *safety car* per il soccorso medico o per altre emergenze attraverso la scorta dei mezzi apripista spartineve di particolare potenza mantenuti sempre operativi nei luoghi.

Infine, ANAS fa presente che i disagi lamentati nell'interrogazione hanno interessato principalmente il flusso turistico diretto a Roccaraso e proveniente dalla direzione Sulmona-Pettorano, mentre sul lato Roccaraso-Castel di Sangro la percorrenza viaria è stata garantita con aperture e chiusure provvisorie in base alle locali variazioni climatiche.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(15 giugno 2017)

TAVERNA, VACCIANO, CAPPELLETTI, PAGLINI, SERRA, CASTALDI, MOLINARI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, DONNO, AIROLA, SANTANGELO, LEZZI, MARTELLI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

a quanto risulta agli interroganti non è stato ancora chiarito in che modo ed in che termini verrà utilizzata la discarica sita in località Falcognana (Roma), via Ardeatina al chilometro 15.300 (attualmente autorizzata per i rifiuti classificabili nella categoria *car fluff*, rifiuto proveniente dalla demolizione dei veicoli a motore), di proprietà della Ecofer Ambiente Srl, nonché quale tipo di rifiuti verranno conferiti nella stessa;

in base alle informazioni rese pubbliche la discarica attualmente risulta costituita da tre lotti per un totale di 2.200.000 metri cubi, dei quali il primo lotto di circa 200.000 metri cubi risulta esaurito, il secondo lotto, attualmente in esercizio, ha una volumetria residua di circa 570.000 metri cubi e il terzo in allestimento ha una volumetria di circa 900.000 metri cubi;

il sito di Falcognana è censito tra le località dichiarate di notevole interesse pubblico nell'area qualificata "ambito meridionale dell'agro romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina" con decreto del 25 gennaio 2010 (cosiddetto decreto Bondi) del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 2010;

la Regione Lazio (ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14, Approvazione del piano di gestione dei rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27) ha espressamente citato come "fattore escludente" per la realizzazione di discariche l'eventuale classificazione del sito interessato come "beni paesaggistici", ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive integrazioni e modificazioni, a cui si riferisce il citato decreto del 25 gennaio 2010;

considerato che:

sia nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lazio, con determinazione n. B2211 del 20 aprile 2010, alla discarica Ecofer, sita in via Ardeatina, al fine di autorizzarne l'attività, sia nelle autorizzazioni successivamente richieste dalla Ecofer Ambiente Srl alla Regione Lazio nel periodo 2010-2013, non si fa cenno alcuno al nulla osta ambientale ministeriale per il superamento del vincolo imposto dal decreto 25 gennaio 2010, in relazione all'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

tra le autorizzazioni citate si evidenzia l'istanza di valutazione di impatto ambientale presentata dalla Ecofer Ambiente Srl in data 21 giugno 2013, sottoscritta dal proprio legale rappresentante Valerio Fiori, con cui la stessa Ecofer chiede alla Direzione regionale ambiente, Area 2J/o4 VIA, alcune modifiche sostanziali e gestionali alla determinazione AIA del 20 aprile 2010;

nello specifico, con l'istanza di VIA la società Ecofer ha richiesto nuovi 191 CER (catalogo europeo dei rifiuti) per ottenere un'integrazione dei codici da inviare a smaltimento nella discarica sita nella località di Falcognana: tali rifiuti sono per la maggior parte rifiuti speciali pericolosi provenienti dai settori chimico e farmaceutico, dalle attività artigianali ed industriali, dalle aziende zootecniche e dal settore agroindustriale, nonché dalle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), dal residuo del trattamento dei rifiuti e altre attività simili;

con la stessa istanza di VIA è stata richiesta anche la deroga al parametro DOC (determinazione del carbonio organico disciolto) per i rifiuti pericolosi, la realizzazione di un impianto definitivo per il trattamento del percolato e di un impianto fotovoltaico da 988 kilowatt;

tali richieste sono state avanzate dalla Ecofer senza aver indicato, nelle istanze inviate alla Regione Lazio, l'esistenza del vincolo specifico previsto dall'art. 136 della legge n. 42 del 2004 sull'area dell'agro romano sud dove insiste il sito della discarica in questione. Inoltre, come espressamente riconosciuto dai funzionari del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia durante la recente audizione dinanzi alla Commissione Ambiente del IX Municipio di Roma capitale, sia per iscritto con una lettera indirizzata alla giunta dello stesso Municipio IX, a tutt'oggi non sono pervenute richieste di autorizzazione da parte di alcuno sul sito della discarica della Falcognana;

risulta agli interroganti che la Italferro, divisione Ecofer, abbia richiesto e ottenuto nel 2012 di poter fare deposito e trattamento del *car fluff* a Santa Palomba, frazione di Roma, rendendo quindi superfluo il suo conferimento alla discarica di Falcognana;

considerato inoltre che:

l'AIA del 20 aprile 2010 risulterebbe affetta da vizi procedurali in quanto, come sopra esposto, non avrebbe mai ricevuto le autorizzazioni prescritte dal Ministero;

dall'istanza del 21 giugno 2013 si evince la volontà di Ecofer Ambiente Srl di conferire in discarica ulteriori rifiuti ben più pericolosi del *fluff* e/o del rifiuto solido urbano, quindi ancora più dannosi per l'ambiente e per la salute umana;

la concentrazione di ulteriori sostanze pericolose riversate in discarica procura preoccupazione e allarme tra la popolazione residente nell'area, nonché tra le numerose imprese agricole che vi operano;

con l'ordine del giorno n.1/13 del 26 luglio 2013, approvato all'unanimità, il Consiglio del IX Municipio di Roma capitale ha espresso l'assoluta contrarietà alla realizzazione di discariche nel territorio del Municipio o di altri tipi di impianti di trattamento rifiuti, ribadendo tale posizione con gli ordini del giorno n. 5, n. 6 e n. 7 del 26 settembre 2013, anch'essi approvati all'unanimità;

risulta agli interroganti che il Ministero abbia inviato, in data 30 novembre 2013, una lettera al Presidente della Regione Lazio, al sindaco di Roma e al Presidente del IX Municipio, nella quale si richiede ufficialmente la sospensione della costruzione della terza vasca del sito di Falcognana. Nella missiva, firmata dalla soprintendente Maria Costanza Pierdominici, il Ministero constata che sono stati effettuati movimenti di terra in un'area recintata adiacente all'invaso del lotto della discarica per i rifiuti pericolosi e non in corso di realizzazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se si sia tenuto conto, nel corso delle valutazioni che hanno individuato il sito della Ecofer Ambiente Srl, del vincolo imposto dal cosiddetto decreto Bondi sull'area della Falcognana classificata in generale come "Paesaggio agrario di rilevante valore", ed in particolare sull'area specifica della discarica Ecofer individuata dallo stesso decreto come "ambito di recupero e valorizzazione paesistica";

se intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, attivarsi presso le amministrazioni competenti affinché si giunga all'annullamento in autotutela dell'AIA, presentata dalla Ecofer Ambiente Srl in data 20 aprile 2010, per mancanza delle prescritte autorizzazioni ed al conseguente rigetto dell'ulteriore istanza di VIA del 21 giugno 2013 avente ad oggetto l'integrazione dei codici CER, formulata dalla stessa Ecofer Ambiente, per mancanza dei presupposti di legge.

(4-01350)

(11 dicembre 2013)

RISPOSTA. - In via preliminare, si fa presente che le norme vigenti attribuiscono alle Regioni territorialmente competenti le funzioni in merito alla determinazione di una rete integrata e adeguata di impianti per la gestione dei rifiuti urbani. Declinare a livello territoriale le scelte strategiche fissate dal legislatore nazionale e comunitario, e rilasciare conseguentemente le necessarie autorizzazioni per l'operatività degli impianti costituiscono attività attribuite alla potestà esclusiva delle amministrazioni regionali.

Con riferimento alle problematiche che interessano la gestione dei rifiuti nel comune di Roma, si evidenzia che attualmente il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ha concorso a mantenere elevati i quantitativi dei rifiuti prodotti nella capitale da avviare a smaltimento, ovvero circa il 50 per cento dell'attuale fabbisogno di discarica dell'intera regione Lazio. Inoltre, con la chiusura della discarica di Malagrotta, avvenuta nel 2013, si è determinata la carenza di una discarica di servizio ove conferire i rifiuti residui dal trattamento dei rifiuti che non possono o non vengono avviati a recupero o incenerimento.

Avviare le diverse frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta di rifiuti urbani anche differenziati ad impianti in possesso delle necessarie autorizzazioni è compito di Roma capitale, per il tramite anche della sua società *in house* AMA SpA laddove stabilito, nel rispetto dei principi di prossimi-

tà, economicità e sostenibilità ambientale. Ciò per garantire alle utenze un servizio adeguato e commisurato alla tariffa corrisposta, che vede in Roma capitale costi specifici annui *pro capite* più elevati rispetto ai valori medi degli altri comuni (come emerge dai dati indicati da ISPRA nel rapporto rifiuti 2015).

Si rappresenta, altresì, che lo scorso anno la Regione Lazio ha approvato la “determinazione del fabbisogno”, propedeutica al successivo aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti.

Gli specifici aspetti attinenti alla determinazione di una rete integrata e adeguata di impianti ed al rilascio delle relative autorizzazioni di competenza regionale, nonché alla corretta gestione del servizio di raccolta, spettano agli enti territoriali competenti.

Tanto premesso, le problematiche esposte nell'interrogazione fanno riferimento alle soluzioni prospettate dall'allora commissario per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, in ordine alla possibile individuazione di una discarica alternativa a quella di Malagrotta nel sito gestito dalla società “Ecofer ambiente” Srl, sita in via Ardeatina al chilometro 15+300, in località Falcognana, in cui allo stato era ed ancora oggi è operante (dal 2006) e autorizzata (nel 2003) una discarica per rifiuti pericolosi e non.

In proposito occorre chiarire che l'impianto della Italferro, divisione Ecofer, ubicato a Santa Palomba, frazione di Roma, esistente e funzionante da oltre 10 anni, è un impianto di trattamento e recupero anche del *car fluff* e che la discarica di Falcognana è proprio la destinazione dei residui non recuperabili, e quindi destinati a smaltimenti, provenienti da tale impianto. L'individuazione di una discarica alternativa a quella di Malagrotta nel sito di Falcognana non si è mai concretizzata e lo stesso commissariamento è cessato a far data dal 7 gennaio 2014. Non risultano altre indicazioni successive con riguardo alla discarica come possibile futura discarica di servizio del ciclo dei rifiuti urbani di Roma capitale.

Ad ogni modo, si precisa che l'impianto esistente di Falcognana, facente capo alla Ecofer ambiente, risulta autorizzato con decreto del commissario delegato n. 28 del 3 aprile 2003, ai sensi del previgente decreto legislativo n. 22 del 1997 e del decreto legislativo n. 36 del 2003 per la realizzazione e l'esercizio di una discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (*fluff* e altre frazioni). L'autorizzazione ha previsto la realizzazione di 3 invasi, per complessivi 2,2 milioni di metri cubi di rifiuti smaltibili, come risulta allo stato attuale.

Si segnala inoltre che, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, risultano acquisiti i necessari pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente. Nello specifico è stato acquisito il nulla osta d'im-

patto acustico ambientale rilasciato dal Comune di Roma; l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Lazio e l'attestazione di esclusione dalle zone idrogeologicamente vincolate rilasciata da Acea ATO2; il parere in merito agli usi civici espresso dalla Regione Lazio; la pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione; il nulla osta archeologico rilasciato dalla Soprintendenza archeologica di Roma del Ministero per i beni e le attività culturali.

La discarica è stata quindi messa in esercizio nel dicembre 2006 secondo il "contratto di disciplina della costruzione e gestione della discarica" del 28 luglio 2003, tra l'allora commissario e il gestore della discarica.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2005, nella cui sopravvenuta disciplina ricade l'impianto, a seguito di apposita istanza proposta da Ecofer ambiente, è stata avviata la procedura di rilascio dell'AIA, la quale risulta concessa con determinazione AIA n. B2211/2010. Tale determinazione non variava nulla rispetto all'autorizzazione già resa con il decreto n. 28/2003, ribadendo esattamente quanto già valutato e autorizzato in precedenza. Nell'ambito del relativo procedimento, in particolare, si è proceduto secondo le previsioni contenute al punto 4.2 delle linee guida delibera di Giunta regionale n. 239/2008, essendo un impianto in AIA esistente e non sottoposto a modifiche sostanziali. È stata, quindi, prevista esclusivamente la convocazione del Comune e della Provincia territorialmente competente, nonché l'acquisizione del parere di ARPA Lazio sul piano di monitoraggio e controllo.

Successivamente, l'autorizzazione citata n. B2211/2010 è stata modificata e integrata con i seguenti atti: determinazione dirigenziale n. B5324 del 29 ottobre 2010, avente ad oggetto l'approvazione di un progetto per l'installazione e l'esercizio, in regime sperimentale, per un periodo di 2 anni, di un impianto per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica; determinazione n. B5923 del 21 luglio 2011, concernente l'autorizzazione alla deroga per il parametro DOC per i rifiuti non pericolosi autorizzati fino ad un valore limite pari a 250 milligrammi al litro; determinazione n. A04909 del 13 giugno 2013, per l'approvazione di modifiche planometriche di dettaglio non sostanziali sugli invasi dei lotti secondo e terzo della discarica, nonché di presa d'atto dell'approvazione da parte del dipartimento X di Roma capitale del progetto per la realizzazione di un impianto di evapotraspirazione per la depurazione dei reflui civili provenienti dagli uffici, dal locale mensa e dai servizi igienici di servizio all'impianto di discarica.

Con riferimento, in particolare, alla determinazione n. A04909 del 2013 e ai movimenti di terra esterni al lotto 3 in costruzione, la Regione Lazio ha chiarito che la stessa determinazione non autorizza alcun movimento di terra, ma si limita a prendere atto di quanto già autorizzato a suo tempo con il decreto commissariale di autorizzazione n. 28/2003, e richiamato nella determinazione AIA n. B2211/2010.

Già il commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio, con nota dell'ottobre 2014 aveva chiarito, a seguito di istanza della Ecofer ambiente, che il riferimento da seguire per la gestione del materiale per la costruzione e gestione della discarica era quello indicato nella relazione tecnica oggetto di VIA, non trovando alcun riscontro qualsiasi previsione differente nelle prescrizioni impartite dai vari enti che hanno partecipato all'istruttoria del procedimento autorizzativo.

Si segnala infine che l'ulteriore richiesta, concernente una modifica sostanziale della citata autorizzazione, è stata presentata dalla società nel 2013. Sull'argomento si evidenzia che la Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area valutazione impatto ambientale, della Regione Lazio, con nota del 18 novembre 2013, aveva convocato per la data del 10 dicembre 2013 una conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la valutazione di impatto ambientale sul progetto delle ottimizzazioni impiantistiche e gestionali finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'impianto di discarica per rifiuti pericolosi e non e realizzazione impianto fotovoltaico da 988 chilowatt in località Falcognana via Ardeatina chilometro 15,300, nel comune di Roma, proposto da Ecofer ambiente.

Come chiarito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, chiamato in causa per gli aspetti di tutela paesaggistica, in data 21 ottobre 2013, precedentemente quindi alla citata convocazione, in esito ad una segnalazione di esecuzione di lavori abusivi consistenti in movimenti di terra che si stavano eseguendo nell'area, funzionari dell'ex Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e dell'ex Direzione regionale dello stesso Ministero, unitamente a funzionari della Polizia di Roma capitale, avevano effettuato un sopralluogo constatando che erano stati effettuati movimenti di terra in un'area delimitata da una recinzione, adiacente all'invaso del lotto della discarica in corso di realizzazione. Successivamente al sopralluogo, l'ex Soprintendenza ha richiesto la sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 42 del 2004, evidenziando che "l'area su cui insiste la discarica è interessata dal fosso dei Preti, corso di acqua pubblica, diramazione del rio Petroso, facente parte del bacino del fosso di Vallerano, uno dei più ampi e articolati sistemi idrografici della Campagna Romana, tutelato dalla legge 431/85 con relativa fascia di rispetto di 150 metri; la Valle dei fossi di Falcognana, Rudicelli e Vallerano, individuata secondo le procedure stabilite dall'art. 143, c. 1, l. d), è tutelata come area agricola identitaria della Campagna Romana dal PTPR Lazio, adottato nel dicembre 2007 e disciplinata dall'art. 42, c. 4, l. b) delle relative norme".

Posto che le norme di tutela del paesaggio agrario di rilevante valore, con riferimento agli impianti di discarica, non consentono nuove realizzazioni e per quelle esistenti, autorizzate, la relativa permanenza è subordinata ad opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto di impianti di discarica, secondo le motivazioni addotte dall'ex Soprintendenza, la Regione Lazio avrebbe dovuto trasmettere alla Soprintendenza qualsi-

asi atto autorizzativo, riguardante sia nuovi impianti sia ampliamenti dell'attività della discarica. Per quanto sopra, risulta che il Ministero dei beni culturali, acquisiti i necessari pareri endoprocedimentali, abbia espresso parere negativo nell'ambito del procedimento di VIA.

Parallelamente la Ecofer ambiente ha opposto ricorso avverso la richiesta di sospensione dei lavori. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto, dapprima, l'istanza cautelare di sospensiva e, successivamente, decidendo nel merito, ha annullato il provvedimento di sospensione dei lavori disposto dalla Soprintendenza, accogliendo il ricorso della Ecofer ambiente.

Conseguentemente, sebbene il Ministero dei beni culturali abbia impugnato la sentenza, l'area qualità dell'ambiente e valutazione impatto ambientale della Regione ha concluso il procedimento di VIA, adottando la determinazione n. G15359 del 9 dicembre 2015 di pronuncia di compatibilità ambientale: a) negativa per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, sulla base del parere negativo espresso in sede di conferenza dei servizi *ex art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006* dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio (ex beni architettonici e paesaggistici), intervenuta nel procedimento in qualità di soggetto competente in materia ambientale in quanto l'area interessata alla realizzazione dell'impianto è sottoposta a vincolo paesaggistico; b) positiva, fermi restando gli esiti della sentenza del TAR Lazio, per l'aumento dei codici CER, per il sistema del trattamento *in situ* del percolato e per l'impianto di trattamento degli scarichi civili mediante evapotraspirazione, alle condizioni evidenziate nell'allegata istruttoria tecnico-amministrativa.

Successivamente alla determinazione di conclusione del procedimento di VIA sono state altresì adottate le seguenti determinazioni: 1) determinazione dirigenziale n. G01002 del 10 febbraio 2016, avente ad oggetto la proroga dei termini, ai sensi dell'articolo 211, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui alla determinazione dirigenziale n. B5324 del 29 ottobre 2010, per un impianto sperimentale per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica in località Falcognana; 2) determinazione dirigenziale n. G07238 del 24 giugno 2016, avente ad oggetto l'estensione della validità dell'AIA di cui alla determinazione n. B2211 del 20 aprile 2010 e successive modificazioni e integrazioni; 3) determinazione dirigenziale n. G09443 del 12 agosto 2016, avente ad oggetto la modifica non sostanziale alla determinazione dirigenziale n. B5324 del 29 ottobre 2010 per l'inserimento di un secondo modulo di depurazione a servizio della discarica.

Viene, altresì, riferito che la società Ecofer ambiente ha presentato la relazione annuale ambientale relativa all'anno 2015, contenente anche le verifiche e gli esiti dei controlli ambientali eseguiti.

Viene segnalato, inoltre, con riferimento all'impianto sperimentale per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica, che i risultati delle

performance conseguite nel periodo di funzionamento, con relative evidenze analitiche, certificate dal dipartimento di ingegneria civile dell'università di Roma "La Sapienza" e validate da Arpa Lazio, attestano risultati soddisfacenti in merito all'abbattimento degli inquinanti del rifiuto trattato.

Da ultimo, si segnala che con sentenza n. 05600/2017 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato la citata determinazione n. G15359 del 9 dicembre 2015 della Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area qualità dell'ambiente e valutazione di impatto ambientale, avente ad oggetto "Ottimizzazioni impiantistiche e gestionali finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'impianto di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e realizzazione impianto fotovoltaico da 988 kW, nel Comune di Roma, località Falcognana" a seguito del ricorso proposto dall'associazione Sportello del cittadino e altri, riscontrandovi una carenza di istruttoria e ordinando nel contempo all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione della sentenza.

Al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio, la Regione con deliberazione del 29 maggio 2017 ha comunicato alla società Ecofer ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, il riavvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale con indizione di nuova conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di effettuare i richiesti approfondimenti istruttori.

Per quanto attiene all'impianto fotovoltaico proposto con il progetto assentito dalla censurata determinazione n. G15359 del 9 dicembre 2013, la Regione Lazio ha evidenziato che tale impianto è stato comunque stralciato dalla stessa, in ottemperanza delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio di Roma in sede di conferenza dei servizi ex art. 25, comma 3.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.

(Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 77 del 18 marzo 2015.)

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(13 luglio 2017)
